



COMUNE DI VALGANNA

PROVINCIA DI VARESE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 15 data 25/03/2015

OGGETTO:

Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate-proposta dell'esecutivo

L'anno duemilaquindici, il giorno venticinque del mese di marzo alle ore sedici e minuti zero nella sede Comunale, previa apposita comunicazione, si è riunita la Giunta Comunale.

Cognome e Nome	Presente
1. JARDINI Bruna - Sindaco	Sì
2. Arch. BIGNOTTI Giacomo - Vice Sindaco	Sì
3. CECCHETTI Mario Francesco - Assessore	No
	Totale Presenti: 2
	Totale Assenti: 1

- Assiste il Segretario Generale CARDILLO dott. Giuseppe.

Il Sindaco JARDINI Bruna assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati:

i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;

l'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

Premesso che:

dopo il “*Piano Cottarelli*”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “*processo di razionalizzazione*” che possa produrre risultati già entro fine 2015;

il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali devono avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguirne una riduzione entro il 31 dicembre 2015;

lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:

eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguitamento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;

sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Premesso che:

il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le modalità e i tempi di attuazione, l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire;

il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell’amministrazione;

la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013); pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico;

i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti;

anche tale relazione “*a consuntivo*” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell’amministrazione interessata;

la pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013);

Premesso che:

lo schema di *Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate* è stato predisposto per iniziativa e secondo le direttive del sindaco;

l'allegato Piano è stato elaborato dal segretario comunale, senza l'ausilio di consulenti e, pertanto, senza oneri aggiuntivi per il comune;

Ritenuto di approvare e fare proprio il suddetto Piano e, esercitando la funzione “*propositiva*” di cui all'art. 48 co. 2 del TUEL, di invitare il Sindaco a sottoporlo al Consiglio comunale nella prima seduta utile iscrivendolo all'ordine del giorno della riunione;

Dato atto al segretario comunale di aver curato personalmente la stesura della presente condividendone i contenuti sotto il profilo della legittimità amministrativa;

Accertato che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile Settore Servizi Istituzionali ed in ordine alla regolarità contabile del Responsabile Settore Finanziario (art. 49 del TUEL);

Tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del dispositivo;
2. di approvare e fare proprio il *Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate*;
3. di invitare il Sindaco a sottoporre il Piano al Consiglio comunale nella prima seduta utile iscrivendolo all'ordine del giorno della riunione;
4. di dare atto che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (articolo 49 del TUEL).

Inoltre, la giunta, valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, con ulteriore votazione, all'unanimità

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del TUEL).

Piano di razionalizzazione delle società partecipate

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

1. Premessa

Dopo il “*Piano Cottarelli*”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “*processo di razionalizzazione*” che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali devono avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguirne una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguitamento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell’amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione “*a consuntivo*” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell’amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, *“in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”*, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

E' di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di *“partecipazione dell'ente locale a società di capitali”*.

Per osservare *“alla lettera”* il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del sindaco nel processo decisionale, le deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo e della relazione potranno essere assunte *“su proposta”* proprio del sindaco.

3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) *“per expressa previsione normativa”*, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e *“non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria”*.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende

a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguitamento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

II – Le partecipazioni dell’ente

1. Le partecipazioni societarie

Il comune di VALGANNA. partecipa al capitale delle seguenti società:

- GESTIONE IMPIANTI ECOLOGICI S.p.A. con una quota del 2,35%;
- Tutela ambientale, bonifica e risanamento del territorio attraversato dai corsi d’acqua Valmartina, Prada, Margorabbia nonchè e dal bacino dei laghetti di Ganna – Ghirla e dal torrente Dovrana S.p.a.

Le partecipazioni societarie di cui sopra sono oggetto del presente Piano

2. Altre partecipazioni e associazionismo

Per completezza, si precisa che il comune di VALGANNA , oltre a far parte della Comunità Montana del Piambello, partecipa al Consorzio B.I.M. con una percentuale di partecipazione del 2,04%.

L’adesione alla Comunità Montana e la partecipazione al Consorzio, essendo “forme associative” di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non sono oggetto del presente Piano.

III – Il Piano operativo di razionalizzazione

1.Gestione Impianti Ecologici S.p.A. (G.I.E. S.p.A)

La società GESTIONE IMPIANTI ECOLOGICI S.p.A. è di proprietà della società ECONORD S.p.A. di Varese con il 46,9614%, del Comune di Cadegliano Viconago con il 18,1442%, del Comune di Marchirolo con il 14,8462%, e di altri comuni con percentuali similari a quella del Comune di Valganna.

Il Comune di Valganna:

con deliberazione di C.C. n. 43 del 30.11.1996, esecutiva ai sensi di legge, ha deliberato l’adesione alla società con acquisto di n. 100 quote;

con deliberazione di C.C. n. 17 del 19.04.2000, esecutiva ai sensi di legge, ha deliberato l’acquisto di n. 650 azioni

con deliberazione di C.C. n. 25 del 27.07.2004, esecutiva ai sensi di legge, ha deliberato l’acquisto di n. 750 azioni

La società G.I.E. S.p.A. ha conseguito nell’ultimo triennio i seguenti risultati contabili negativi:

- ❖ anno 2011 perdita € 44.206,00;
- ❖ anno 2012 perdita € 8.227,00;
- ❖ anno 2013 perdita € 26.124,00.

Questa Amministrazione Comunale, pertanto, alla luce dei suddetti risultati contabili, intende procedere secondo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 569, della legge 27.12.2013, n. 147, salvo eventuali ulteriori azioni che la proprietà della società decidesse di assumere.

In data 25.03.2015 è pervenuta nota della società con la quale comunica che in data 19.04.2015 si terrà una assemblea straordinaria con all’ordine del giorno la messa in liquidazione della società.

Il processo di dismissione della partecipazione, pertanto, è già stato approvato, avviato e si presume di portare a compimento la dismissione delle azioni entro la fine dell’anno 2015.

**2. Tutela ambientale, bonifica e risanamento del territorio attraversato dai corsi d'acqua
Valmartina, Prada, Margorabbia e dal bacino dei laghetti di Ganna, Ghirla e dal torrente Dovrana
S.p.a.**

La Società è stata costituita il 29 dicembre 2004 mediante trasformazione del “consorzio volontario per la bonifica ed il risanamento del territorio attraversato dai corsi d'acqua Valmartina, Prada, Margorabbia nonchè delle zone interessati ai laghetti di Ganna, Ghirla, torrente Dovrana” mediante atto Notaio Dr. Carlo Gaudenzi rep. 74415/10912 e trascritto nel Registro Imprese di Varese al n. 95011430121 in data 26.01.2005.

La società ha sede in Varese Piazza Libertà n.1 presso l'Amministrazione Provinciale di Varese.

La società ha per oggetto l'attività di promozione di iniziative per interventi diretti, anche attraverso società controllate e/o collegate a:

- a) Tutelare, preservare, migliorare le condizioni ambientali e il regime delle acque dei territori attraversati dalle acque del Valmartina, Prada, Margorabbia e dal bacino dei laghetti di Ganna, Ghirla e dal torrente Dovrana, predisponendo ed attuando ogni qualsiasi azione volta allo scopo suddetto;
- b) Realizzare opere ed impianti per il controllo, la regimentazione e l'utilizzo delle acque reflue del bacino di cui alla lett. a);
- c) Gestire il collettamento e la depurazione delle acque reflue provenienti dai Comuni aderenti.

La scadenza della società è fissata al 31.12.2050.

Statuto approvato il 29.12.2004

Ultima modifica statutaria 12 luglio 2013

La società è amministrata da un Amministratore Unico che svolge il proprio ruolo a titolo gratuito e si avvale di una struttura tecnico/amministrativo/contabile che consta di circa 10 tra dipendenti, collaboratori, direttore generale: tale struttura è condivisa con altre 5 società analoghe della Provincia di Varese con cui vengono suddivise le spese in quota parte (circa il 4/5% a carico della Valmartina s.p.a.)

Il capitale sociale è di € 120.000,00 ed è diviso in n.120.000 azioni del valore nominare di € 1,00, il comune di Valganna partecipa con n. 11.664 azioni da € 1,00 ciascuna e complessivamente in € 11.664,00= (pari al 9,72%).

Il comma 611 della legge 190/2014 impone al comune di avviare “*un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015*”.

Tra i criteri proposti dal comma 611, per individuare le partecipazioni societarie da dismettere o liquidare, la lett. a) prevede l'eliminazione delle “*società e le partecipazioni non indispensabili al perseguitamento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni*”.

Il servizio svolto dalla società ed in particolare il servizio di gestione del collettamento e la depurazione delle acque reflue provenienti dai Comuni aderenti è volto ad assicurare la tutela della salute, dell'igiene pubblica e dell'ambiente e pertanto è certamente *servizio pubblico essenziale*, così come previsti dall'art.1 comma 2) lett.a della legge 12 giugno 1990 n.146.

L'art.13 del TUEL 267/2000 dice che spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale secondo le rispettive competenze.

Pertanto, per le motivazioni sopra descritte, trattandosi di un servizio pubblico locale indispensabile si ritiene di mantenere la partecipazione nella società.

Tale società è comunque in attesa dell'entrata in funzione ad ogni effetto del Gestore Unico d'Ambito Provinciale del Servizio Idrico Integrato per confluire nel medesimo e procedere ad un'ulteriore processo di razionalizzazione dei costi, già comunque ed evidentemente bassi in rapporto al servizio svolto,

A maggior chiarezza il bilancio della società è consultabile sul link www.societæecologiche.net

Il comma 611 della legge 190/2014 impone al comune di avviare “*un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015*”.

Tra i criteri proposti dal comma 611, per individuare le partecipazioni societarie da dismettere o liquidare, la lett. a) prevede l'eliminazione delle “*società e le partecipazioni non indispensabili al perseguitamento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni*”.

Il servizio svolto dalla società è volto ad assicurare la tutela della salute, dell'igiene pubblica e dell'ambiente e pertanto è certamente *servizio pubblico essenziale, così come previsti dall'art.1 comma 2) lett.a della legge 12 giugno 1990 n.146*.

L'art.13 del TUEL 267/2000 dice che spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale secondo le rispettive competenze.



COMUNE DI VALGANNA

PROVINCIA DI VARESE

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL T.U. D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

DELIBERA DI G.C. N. 15 DEL 25/03/2015

Oggetto: Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate-proposta dell'esecutivo

Il responsabile del servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione a margine indicata.

Lì, 25/03/2015

F.to : CARDILLO dott. Giuseppe

Il responsabile del servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione a margine indicata.

Lì, 25/03/2015

F.to : Nicla Miglierina

Letto, approvato e sottoscritto::

Il Presidente
F.to: JARDINI Bruna

Il Segretario Comunale
F.to : CARDILLO dott. Giuseppe

Il sottoscritto Segretario

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Lì, 01/04/2015

Il Segretario
F.to CARDILLO dott. Giuseppe

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, _____

Il Segretario Comunale
CARDILLO dott. Giuseppe